



FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GEN.+SPEC. - RISCHIO MEDIO - 12 ORE

FORMAZIONE GENERALE dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro per tutti i settori ATECO+

FORMAZIONE SPECIFICA dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro per macrocategoria di rischio MEDIO
(art. 37 c.1 lett. B) D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) obbligatoria dal 26/01/2012

data inizio 18/03/2025

durata 12 ore

cod. FL-M12-RO-18-03-2025-BLD-42522

indirizzo 45100 Rovigo (RO)

quota € 190,00 + iva

€ + iva

totale iva inclusa € 231,80

destinatari La formazione dei lavoratori è obbligatoria in quanto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 si ha che "1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, ..."

obiettivi corso La formazione sarà impartita secondo l'Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della Salute del 21/12/2011 che ha individuato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori.

la quota include Il materiale didattico

calendario degli incontri Data: 18/03/2025 dalle 08:30 alle 18:00 (prima lezione di teoria (4 ore + 4 ore))

Data: 24/03/2025 dalle 08:30 alle 12:30 (seconda ed ultima lezione di teoria)

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di parte

programma

I contenuti della formazione dei lavoratori riguarderà: concetti di rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Saranno predisposte delle dispense per la formazione dei lavoratori e somministrato il test di valutazione finale dell'apprendimento, con rilascio dell'attestato.

I contenuti della formazione specifica dei lavoratori sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specialità del rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale.